



Progetto di regio decreto XX che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività e la procedura di registrazione.

INDICE

TITOLO PRELIMINARE. Disposizioni generali.

Articolo 1. Obiettivo

Articolo 2. Ambito di applicazione.

Articolo 3. Definizioni.

Titolo I. Regime giuridico del registro dello Stato.

Capitolo I. - Disposizioni generali

Articolo 4. Obiettivo e scopo del registro dello Stato.

Articolo 5. Natura e struttura organizzativa del registro dello Stato.

Articolo 6. Regime giuridico del registro dello Stato.

Articolo 7. Pubblicità formale del registro dello Stato e protezione dei dati personali.

Articolo 8. Gestione del registro dello Stato per via elettronica.

CAPITOLO II. Organizzazione e funzionamento del registro dello Stato.

Articolo 9. Funzioni del registro dello Stato.

Articolo 10. Struttura del registro dello Stato.

Articolo 11. Registrare le iscrizioni e la scheda di registrazione elettronica.

Articolo 12. Dati del fornitore e atti da registrare.

Articolo 13. Dati di servizio da registrare.

Articolo 14. Certificati

Articolo 15. Domande.

TITOLO II. Disposizioni relative alle procedure dinanzi al registro dello Stato.

Capitolo I. Notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

Articolo 16. Presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

Articolo 17. Correzione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

Articolo 18. Notifica preventiva senza effetti.

Articolo 19. Registrazione della notifica preventiva nel registro dello Stato.



CAPITOLO II. Procedure di registrazione e modifica delle registrazioni.

Articolo 20. Obbligo di iscrizione nel registro dello Stato.

Articolo 21. Natura della registrazione.

Articolo 22. Pratiche della prima registrazione nel registro dello Stato.

Articolo 23. Rettifica della domanda di iscrizione nel registro dello Stato.

Articolo 24. Registrazione del fornitore nel registro dello Stato.

Articolo 25. Procedura di modifica dei dati inseriti nel Registro dello Stato.

Articolo 26. Cancellazione della registrazione.

CAPITOLO III. Procedura per la perdita dello status di fornitore.

Articolo 27. Cause della perdita di validità dello status di fornitore acquisito attraverso la notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

Articolo 28. Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano onde radio terrestri su licenza.

Articolo 29. Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Articolo 30. Procedura per la perdita dello status di fornitore.

TITOLO III. Procedura sanzionatoria.

Articolo 31. Esercizio del potere di imporre sanzioni.

Articolo 32. Avvio della procedura sanzionatoria.

TITOLO IV. Collaborazione amministrativa e cooperazione del registro dello Stato.

Articolo 33. Obbligo di cooperazione con la Commissione europea.

Articolo 34. Obbligo e modalità di cooperazione tra il registro dello Stato e i registri regionali.

Articolo 35. Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 36. Collaborazione con altri enti pubblici.

Disposizione aggiuntiva unica. Nessun aumento della spesa.

Prima disposizione transitoria. Trasferimento delle registrazioni dal registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Seconda disposizione transitoria. I termini per la registrazione dei fornitori che hanno già iniziato la loro attività e che non sono registrati nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Terza disposizione transitoria. Procedure avviate.

Disposizione abrogativa unica. Portata dell'abrogazione normativa.



MINISTERO
DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

SEGRETERIA DI STATO PER
LE TELECOMUNICAZIONI E
LE INFRASTRUTTURE DIGITALI

SEGRETARIATO GENERALE PER LE
TELECOMUNICAZIONI E L'ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

SOTTODIREZIONE GENERALE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

Prima disposizione finale. Competenze di sviluppo.

Seconda disposizione finale. Titolo di competenza.

Terza disposizione finale. Entrata in vigore.

ALLEGATO

Allegato I. Struttura del registro e scheda di registrazione elettronica.



PREAMBOLO

L'adozione della legge generale 13/2022 del 7 luglio sulla comunicazione audiovisiva ha portato al recepimento nel diritto spagnolo della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Sulla base della summenzionata direttiva, la legge n. 13/2022 del 7 luglio è stata istituita con l'obiettivo di adottare un quadro giuridico aggiornato in linea con l'evoluzione che il mercato audiovisivo ha subito negli ultimi anni e che consente di trovare un equilibrio tra l'accesso ai contenuti, la tutela degli utenti e la concorrenza tra i diversi fornitori sul mercato, con l'inclusione, in condizioni di parità, di tutti gli attori in competizione per lo stesso pubblico.

In tal senso, l'articolo 39 della legge 7 luglio, 13/2022, istituisce un nuovo registro dello Stato che, oltre a includere i fornitori di servizi di media audiovisivi, stabilisce come nuova caratteristica l'inclusione nel registro dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, ampliando così i tipi di fornitori obbligati a registrarsi, nella misura in cui tutti competono per lo stesso pubblico nel mercato audiovisivo nazionale.

Così, come previsto dal citato articolo 39, comma 4, il regio decreto è redatto allo scopo di istituire l'organizzazione e il funzionamento del nuovo registro dello Stato, la cui approvazione comporta, ai sensi della nona disposizione finale della legge 7 luglio, n. 13/2022, la cancellazione del precedente registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, che è rimasto in vigore a titolo transitorio ai sensi della settima disposizione transitoria e le cui registrazioni devono essere registrate d'ufficio nel nuovo registro dello Stato.

Inoltre, la legge n. 13/2022 del 7 luglio, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza nel settore audiovisivo quale strumento di tutela dei diritti degli utenti, impone agli utenti di sapere chi sono i soggetti responsabili dei servizi di media audiovisivi, dei servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video. Queste informazioni devono essere fornite dai fornitori al registro dello Stato, insieme ad altri obblighi informativi contenuti nella legge e che sono stati sviluppati nel presente regio decreto.

Le informazioni contenute nel Registro dello Stato sono pubbliche e liberamente accessibili attraverso l'applicazione informatica abilitata a tal fine e hanno un unico limite: il regime di protezione dei dati personali approvato dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e la legge organica 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali.

Nella redazione del presente regio decreto si è tenuto conto della legge n. 39/2015 del 1° ottobre sul procedimento amministrativo comune delle Pubbliche Amministrazioni e del regio decreto n. 203/2021 del 30 marzo che approva il regolamento sull'azione e il funzionamento del settore pubblico per via elettronica, che rafforza il trattamento elettronico come mezzo normale di gestione delle pubbliche amministrazioni e che completa il funzionamento elettronico del registro dello Stato, già inserito nel precedente regio decreto.

Tale rafforzamento ha comportato l'inclusione dell'obbligo per tutti i fornitori di interagire esclusivamente elettronicamente con il registro dello Stato, siano esse persone fisiche o giuridiche, in relazione al registro elettronico delle procure dell'amministrazione generale dello Stato, o di agevolare il rispetto degli obblighi del registro dello Stato di collaborare e cooperare con altre amministrazioni pubbliche o organismi internazionali come la Commissione europea e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

Altre novità presentate dal regio decreto rispetto al precedente includono la regolamentazione della scheda di registrazione elettronica come mezzo di registrazione in formato elettronico e la suddivisione del registro dello Stato in sezioni diverse a seconda del tipo di fornitore in quanto, a causa dell'attuale convergenza tecnologica, non è più possibile distinguere tra i fornitori di servizi di media audiovisivi che forniscono solo servizi lineari e quelli che forniscono servizi non lineari.

Inoltre, il secondo compito del regio decreto è la regolamentazione del regime giuridico per la prestazione di servizi. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi, la legge 7 luglio, 13/2022, mantiene il regime liberalizzato istituito dalla legge n. 7/2010 del 31 marzo, con la quale la presentazione all'autorità audiovisiva competente di una notifica affidabile e preventiva consente l'avvio della disposizione, richiedendo solo una licenza concessa mediante gara pubblica per la fornitura di servizi di media audiovisivi televisivi o radiotelevisivi che utilizzano onde radio terrestri.

Nel caso dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e degli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, la presentazione di una notifica preventiva all'autorità audiovisiva competente non è richiesta, ma hanno l'obbligo di registrarsi nel registro dello Stato.

Per quanto riguarda la procedura di presentazione della notifica preventiva, l'esperienza maturata in questi anni nell'elaborazione di tale procedura e l'approvazione della legge n. 39/2015 del 1° ottobre sul procedimento amministrativo comune delle Pubbliche



Amministrazioni hanno portato all'introduzione di alcune modifiche nella regolamentazione della procedura di presentazione della notifica preventiva rispetto al precedente regio decreto.

È importante notare l'inclusione di nuovi dati da fornire nella procedura di presentazione della notifica preventiva dell'inizio della fornitura del servizio. E, sulla base dei poteri di verifica, controllo e ispezione conferiti all'organismo competente, la possibilità di chiedere all'interessato di fornire documentazione accreditante il servizio la cui fornitura deve essere avviata, al fine di combinare la flessibilità del regime giuridico della notifica preventiva come mezzo di accesso alla fornitura di servizi di media audiovisivi con le garanzie di un'adeguata supervisione e controllo del mercato audiovisivo nazionale nell'attuale contesto internazionale.

Il regio decreto sviluppa le procedure per la dichiarazione di notifica preventiva "senza effetti" e la procedura per la perdita dello status di fornitore, le cui cause sono previste dalla legge 13/2022 del 7 luglio e dall'articolo 69 della legge n. 39/2015 del 1° ottobre.

Da notare anche come novità lo sviluppo di talune disposizioni del regime sanzionatorio per l'effettivo esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla legge 13/2022 del 7 luglio, quali l'individuazione degli organi competenti per l'indagine e la risoluzione del procedimento o la collaborazione di altri organismi nella fase investigativa.

Infine, le disposizioni relative alla collaborazione amministrativa e alla cooperazione del registro dello Stato dovrebbero essere evidenziate come una novità. In particolare, la disposizione per la firma di accordi di collaborazione tra le autorità audiovisive competenti al fine di interconnettere il registro dello Stato e i registri regionali e migliorare l'esecuzione dei compiti loro affidati. Analogamente, è prevista anche la firma di un accordo di collaborazione tra le autorità audiovisive nazionali, tenuto conto dell'interrelazione delle funzioni loro affidate.

Per quanto riguarda la struttura, il regio decreto è composto da 36 articoli organizzati in cinque titoli, una parte finale composta da un'unica disposizione supplementare, tre disposizioni transitorie, una che abroga la disposizione e tre disposizioni finali, nonché un allegato.

Il titolo preliminare contiene le disposizioni generali del regolamento. Il Titolo I disciplina il registro dello Stato ed è strutturato in due capitoli, il primo sulle disposizioni generali e il secondo sull'organizzazione e il funzionamento del registro dello Stato. Il Titolo II definisce le procedure avviate dinanzi al registro dello Stato ed è strutturato in tre capitoli. Il primo riguarda la procedura di presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività. Il secondo riguarda la procedura di registrazione e modifica delle registrazioni. Il terzo riguarda la procedura per la perdita dello status di fornitore. Il Titolo III riguarda l'esercizio del potere sanzionatorio e di talune specificità relative alla procedura sanzionatoria. Il Titolo IV disciplina la collaborazione amministrativa e le attività di cooperazione del registro dello Stato con altri enti pubblici.



Esso comprende anche un allegato contenente la struttura del registro dello Stato, suddiviso in sezioni e scheda di registrazione elettronica.

Infine, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 129 della legge n. 39/2015 del 1° ottobre, il presente regio decreto è stato redatto nel rispetto dei principi di necessità, effettività, proporzionalità, certezza del diritto, trasparenza ed efficienza.

In primo luogo, i principi di necessità e di efficacia sono rispettati in quanto si tratta dello sviluppo normativo della legge 13/2022 del 7 luglio e di uno strumento adeguato per tale sviluppo. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto il presente regio decreto contiene il regolamento necessario per conseguire gli obiettivi che ne giustificano l'approvazione.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, il regio decreto è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale, in quanto costituisce, insieme alla legge 7 luglio, 13/2022, un quadro normativo stabile, integrato e chiaro per i diritti e gli obblighi dei fornitori di audiovisivi soggetti all'ambito di applicazione del regolamento. In forza del principio di proporzionalità, il regio decreto contiene il regolamento necessario per conseguire i suoi obiettivi.

Il principio di trasparenza è stato altresì rispettato, attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica prima della stesura del regio decreto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della legge 27 novembre 1997, n. 50/1997, sul Governo e attraverso la pubblicazione del progetto di regio decreto sul portale web del Ministero dell'Economia e della Trasformazione digitale, in modo da poter essere sottoposto all'audizione pubblica e ai fini dell'informazione per tutti coloro che sono interessati a conoscerlo e migliorarlo.

Infine, per quanto riguarda il principio di efficienza, sono stati compiuti sforzi per garantire che il regolamento generi gli oneri amministrativi più bassi per coloro che sono obbligati a rispettarlo, nonché i costi indiretti più bassi, promuovendo l'uso razionale delle risorse pubbliche e il pieno rispetto dei principi di stabilità di bilancio e sostenibilità finanziaria.

Il regio decreto è stato soggetto alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nonché alle disposizioni del regio decreto 1337/1999, del 31 luglio, che disciplina la fornitura di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Il presente regio decreto è emanato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 149, comma 1, comma 27 della Costituzione e dell'autorizzazione allo sviluppo normativo della legge 13/2022 del 7 luglio, contenuta nella settima disposizione finale della suddetta legge.



TITOLO PRELIMINARE

Disposizioni generali

Articolo 1. Obiettivo

L'obiettivo del presente regio decreto è disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi, previsto dall'articolo 39 della legge generale 13/2022 del 7 luglio sulla comunicazione audiovisiva, nonché la procedura per la presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività e della procedura di registrazione dei fornitori nel registro dello Stato.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

Il presente regio decreto si applica a tutti i fornitori a livello statale conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 9, 13 e 16 e dell'articolo 94, paragrafo 2, della legge 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 3. Definizioni.

1. Nell'applicazione del presente regio decreto si tiene conto delle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge 13/2022 del 7 luglio.
2. I riferimenti contenuti nel presente decreto al registro dello Stato sono da intendersi come riferimenti al registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma di condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi.
3. I riferimenti contenuti nel presente decreto ai fornitori di servizi di media audiovisivi sono da intendersi come riferimenti ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari della televisione, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta o non lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici e a richiesta a livello statale e ai fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi a livello statale.
4. I riferimenti contenuti nel presente decreto ai fornitori sono da intendersi come riferimenti ai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, ai fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi e agli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.



TITOLO I

Regime giuridico del registro dello Stato

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 4. Obiettivo e scopo del registro dello Stato.

1. L'obiettivo del registro dello Stato è quello di raccogliere la prima registrazione obbligatoria di tutti i fornitori a livello statale e i servizi che forniscono, nonché le modifiche che interessano tali fornitori e i servizi forniti.

2. Nello specifico, sono iscritti i seguenti fornitori nel registro dello Stato:

- a) Fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi a livello statale.
- b) Fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi a livello statale.
- c) Fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi a livello statale.
- d) Fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.
- e) Fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici a livello statale.
- f) Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta a livello statale.
- g) Gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 2, della legge 13/2022 del 7 luglio.

3. Allo stesso modo, l'accesso alle iscrizioni registrate dai registri regionali è agevolato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, comma 2, della legge 7 luglio 13, n. 13/2022.

4. Lo scopo del registro dello Stato è quello di facilitare l'identificazione dei fornitori al fine di garantire la trasparenza della proprietà dei fornitori e la supervisione e il controllo degli obblighi stabiliti dalla legge 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 5. Natura e struttura organizzativa del registro dello Stato.

1. Il registro dello Stato è a livello statale, è di natura amministrativa e pubblica e funziona elettronicamente.

2. Il registro di Stato è allegato alla Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali presso il ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale. L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato è la Sottodirezione generale per l'organizzazione dei servizi di media audiovisivi.

Articolo 6. Regime giuridico del registro dello Stato.

Le procedure previste dal presente regio decreto sono conformi alle disposizioni della legge 13/2022 del 7 luglio, della legge 39/2015, del 1° ottobre, sul procedimento amministrativo



comune delle Pubbliche Amministrazioni, della legge 40/2015 del 1° ottobre sul regime giuridico del settore pubblico e delle relative modalità di attuazione.

Articolo 7. Pubblicità formale del registro dello Stato e protezione dei dati personali.

1. Le iscrizioni al registro sono pubbliche e liberamente accessibili per consultazione da parte di chiunque, attraverso la sede elettronica del Ministero dell'Economia e della Trasformazione Digitale nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, legge organica 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali, e la legge 19/2013, del 9 dicembre, sulla trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche e il buon governo.

2. Le iscrizioni al registro sono riutilizzabili, conformemente alle disposizioni della legge n. 37/2007 del 16 novembre sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

3. Il trattamento dei dati personali disciplinato dal presente regio decreto è effettuato in conformità alle disposizioni della quarta disposizione aggiuntiva della legge 13/2022 del 7 luglio, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della legge organica 3/2018 del 5 dicembre.

Articolo 8. Gestione del registro dello Stato per via elettronica.

1. La gestione del registro dello Stato è esclusivamente elettronica.

2. I fornitori, persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a interagire con il registro dello Stato per via elettronica, attraverso la corrispondente applicazione informatica situata nella sede elettronica del ministero dell'Economia e della trasformazione digitale.

3. Le comunicazioni alle parti interessate diverse da quelle previste al punto precedente sono notificate per via elettronica.

CAPITOLO II

Organizzazione e funzionamento del registro dello Stato

Articolo 9. Funzioni del registro dello Stato.

Le funzioni del Registro dello Stato sono le seguenti:

- a) Iscrivere nel registro i fornitori che sono tenuti a registrarsi.
- b) Depositare la documentazione che accredita il fornitore registrato nella loro scheda di registrazione.
- c) Pubblicare le iscrizioni del registro.
- d) Rilasciare certificati sulle iscrizioni al registro.



- e) Rispondere a domande riguardanti il registro dello Stato, a condizione che non comportino la prequalificazione di atti, imprese o documenti.
- f) Sviluppare le azioni necessarie per la cooperazione e la collaborazione del registro dello Stato di cui al Titolo IV del presente regio decreto.
- g) Qualsiasi altra funzione ad esso attribuita dalle normative vigenti.

Articolo 10. Struttura del registro dello Stato.

1. Il registro dello Stato è strutturato nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1. Fornitori di servizi di media audiovisivi. I fornitori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), e) e f), del presente regio decreto sono registrati nella presente sezione. All'interno della presente sezione, i fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi elencati alle lettere a) e b) e i fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici e i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui alle lettere e) e f) sono registrati in sottosezioni distinte.
- b) Sezione 2. Fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi. I fornitori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del presente regio decreto sono registrati nella presente sezione.
- c) Sezione 3. Fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. I fornitori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del presente regio decreto sono registrati nella presente sezione.
- d) Sezione 4. Utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video. I fornitori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del presente regio decreto sono registrati nella presente sezione.

2. L'obiettivo delle sezioni è quello di raccogliere e pubblicare le voci del registro, nonché di depositare la documentazione che accredita ciascuno dei fornitori.

Articolo 11. Registrare le iscrizioni e la scheda di registrazione elettronica.

- 1. Il registro dello Stato effettua le iscrizioni mediante schede di registrazione che sono redatte esclusivamente in formato elettronico.
- 2. Per ciascun fornitore registrato in ciascuna sezione è prevista un'unica scheda di registrazione, che è identificata internamente da un "numero di registrazione univoco".
- 3. Le iscrizioni sono presentate su richiesta di una parte e sono intese come quelle che registrano la presentazione di notifiche preventive e di domande di registrazione da parte dei fornitori.



4. Le registrazioni, le note preventive e le cancellazioni sono effettuate d'ufficio. I registri relativi alle decisioni sanzionatorie sono altresì resi d'ufficio ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 5, della legge 7 luglio, n. 13/2022.

Articolo 12. Dati del fornitore e atti da registrare.

1. I fornitori devono fornire le seguenti informazioni:

- a) Nome e cognome o, se del caso, nome o ragione sociale e nazionalità del fornitore.
- b) Numero di identificazione fiscale (NIF) se il fornitore è spagnolo o numero di identità estera (NIE).
- c) Sede legale o, se del caso, domicilio fiscale del fornitore.
- d) Indirizzo e indirizzo e-mail per le notifiche elettroniche.
- e) Nome e cognomi, NIF o NIE, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono e documento che accredita la capacità del rappresentante legale di rappresentare il fornitore. Se iscritto nel Registro Elettronico dei poteri di Procura dell'Amministrazione Generale dello Stato, questo deve essere indicato.
- f) Dati relativi all'organo amministrativo: tipo di organo amministrativo, nome di ciascun membro, carica, data di nomina, NIF o NIE.
- g) Natura pubblica (compreso il controllo diretto o indiretto da parte di uno Stato terzo) o privata del fornitore.
- h) Documentazione che accredita la costituzione della persona giuridica.
- i) Logo del fornitore.
- j) Causa di stabilimento in Spagna nei casi previsti dall'articolo 3 della legge 7 luglio, n. 13/2022.

2. Inoltre, i fornitori di servizi di media audiovisivi devono fornire, nella notifica preventiva dell'inizio dell'attività, i seguenti dati e documenti:

- a) Detentori di partecipazioni significative nel capitale sociale e identificazione fiscale (NIF o NIE), indicando le percentuali corrispondenti sia direttamente che indirettamente. Occorre stabilire se il titolare, direttamente o indirettamente, è uno Stato terzo. Deve essere indicato anche il numero di azioni per azionisti con partecipazioni significative. Le partecipazioni significative sono intese come previsto dall'articolo 38 della legge 13/2022 del 7 luglio.
- b) Documenti attestanti atti giuridici e operazioni che comportano il trasferimento, la cessione o la tassazione delle azioni di cui al punto precedente o il trasferimento o la promessa di trasferimento di azioni, partecipazioni o titoli equivalenti aventi l'effetto di acquisire, direttamente o indirettamente, le azioni di un'impresa il cui scopo è la fornitura di un servizio di media audiovisivi.
- c) Numero e percentuale di soci donne nell'organo di gestione dell'azienda.



- d) Punto di contatto con il fornitore a disposizione dello spettatore per la comunicazione diretta con il responsabile editoriale e per garantire il diritto di reclamo e ricevere una risposta.
- e) Sito web aziendale, che deve includere le informazioni contenute nell'articolo 42 della legge 13/2022 del 7 luglio.
- f) Dichiarazione di responsabilità attestante che il fornitore non si trova in nessuno dei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della legge 7 luglio 13, n. 13/2022.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi lineari che utilizzano onde radio terrestri devono inoltre fornire un'allegata dichiarazione di responsabilità sulla mancata partecipazione del fornitore e/o dei suoi partner o proprietari con partecipazioni significative nel capitale o nel diritto di voto di altri fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi o, in altro modo, che non superino i limiti stabiliti dall'articolo 35 della legge 7 luglio, 13/2022.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici che utilizzano onde radio terrestri devono inoltre fornire una dichiarazione di responsabilità allegata per quanto riguarda il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 78 della legge 7 luglio, 13/2022.

5. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video devono fornire il loro sito web aziendale, che deve includere le informazioni contenute nell'articolo 42 della legge 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 13. Dati di servizio da registrare.

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi devono fornire i seguenti dati relativi al servizio di media audiovisivi fornito:

- a) Nome commerciale e logo del servizio o dei servizi.
- b) Data di inizio delle trasmissioni e data di fine delle trasmissioni, se previste.
- c) Natura (televisione o radio), generi o tematiche (tipo di serie, tipo di film, per bambini, documentari, notizie, sport, giochi, comunicazioni commerciali audiovisive o altro) e destinatari del servizio (bambini, giovani, famiglie, adulti).
- d) Tipo di trasmissione del servizio di media audiovisivi (lineare, a richiesta, in chiaro, criptato).
- e) Ambito geografico delle trasmissioni.
- f) Lingua o lingue del servizio.
- g) Incorporazione, se del caso, di sottotitoli, di audiodescrizione e di servizi di lingua dei segni.
- h) Programma di trasmissione di servizio.
- i) Tecnologia di trasmissione dei servizi:
 - 1. Televisione Televisione digitale terrestre, via cavo, satellitare, IPTV, Internet.



2. Radio DAB, AM. Indicare anche se si tratta di una trasmissione di rete.
 3. Se si tratta di un servizio di media audiovisivi a richiesta via Internet, il sito web o il dominio attraverso il quale il servizio di media audiovisivi è accessibile.
 4. Nel caso della radiodiffusione via satellite del servizio, sono inclusi sia il nome del fornitore di servizi di comunicazione elettronica che fornisce il servizio up-link sia il nome dell'operatore della piattaforma satellitare.
 5. Servizio di aggregazione di servizi di media audiovisivi che trasmette il servizio di media audiovisivi del fornitore tra le sue offerte.
- j) Modalità di finanziamento del servizio (pubblicità, abbonamento, pay-per-view, altri).
- k) Nel caso di fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi e di fornitori di servizi di media audiovisivi televisivi o radiofonici che utilizzano onde radio terrestri su licenza, essi indicano il numero amministrativo della licenza che consente l'uso del dominio radio pubblico.
2. I fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono, per la loro registrazione, i dati relativi al servizio di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) del paragrafo precedente.
3. I fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi forniscono inoltre informazioni su:
- a) L'aggregazione dei media audiovisivi che offrono agli utenti finali.
 - b) I servizi di media audiovisivi che compongono ciascuna delle offerte di aggregazione dei servizi, indicando il fornitore responsabile di ciascuno dei servizi e il suo logo.

Articolo 14. Certificati

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che dimostri un interesse legittimo può richiedere certificati relativi ai fornitori e ai servizi iscritti nel registro dello Stato.
2. I certificati di registrazione forniscono prove attendibili del contenuto delle iscrizioni del registro e sono gratuiti.

Articolo 15. Domande.

L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato risolve le domande generali pervenute per via elettronica, a condizione che tali domande non comportino in alcun modo la prequalificazione degli atti, delle imprese o dei documenti.



TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DINANZI AL REGISTRO DELLO STATO

CAPITOLO I

Notifica preventiva dell'inizio dell'attività

Articolo 16. Presentazione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi diversi dalle onde radio terrestri richiede la presentazione di una notifica affidabile e preventiva al registro dello Stato attraverso la corrispondente applicazione informatica situata nella sede elettronica del Ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi utilizzano i moduli standard di notifica preventiva disponibili presso la sede elettronica del ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale.
3. Le informazioni fornite dai fornitori di servizi di media audiovisivi sono quelle di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1.
4. La notifica preventiva consente l'avvio dell'attività dal momento della sua presentazione, fatti salvi i poteri di verifica, controllo e ispezione conferiti all'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato e alle disposizioni degli articoli 17 e 18.

Articolo 17. Correzione della notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

1. Se la notifica preventiva presentata al registro dello Stato è incompleta, contiene carenze o non viene fornita la documentazione richiesta, l'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato richiede al fornitore di servizi di media audiovisivi di correggere le carenze o di fornire i documenti richiesti entro 10 giorni.
2. L'organismo responsabile della gestione può anche esigere la presentazione di documenti che accreditino il servizio di media audiovisivi la cui fornitura deve essere avviata.

Articolo 18. Notifica preventiva senza effetti.

1. La notifica preventiva non ha effetto nei seguenti casi:
 - a) Quando è effettuata da persone fisiche o giuridiche che, avendo il diritto di fornire il servizio di media audiovisivi televisivi in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, sono state sanzionate con decisione amministrativa o giudiziaria nei due anni precedenti con la privazione dei loro effetti o la loro revoca.



b) quando è effettuata da persone fisiche o giuridiche che, avendo il diritto di fornire il servizio di media audiovisivi televisivi in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, sono state sanzionate con decisione amministrativa o giudiziaria per violazione della legislazione sui minori.

c) Quando è effettuata da persone fisiche o giuridiche che, avendo il diritto di fornire il servizio di media audiovisivi televisivi in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, hanno avuto la loro attività vietata negli ultimi due anni in quanto violano i diritti riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o dalle disposizioni della legislazione europea sulla protezione dei minori.

2. Con decisione del capo della Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali, entro tre mesi dalla notifica preventiva e dopo aver sentito l'interessato, viene dichiarata la concordanza di una qualsiasi delle circostanze previste nei punti precedenti, che determina l'impossibilità di proseguire la prestazione del servizio, fatta salva la responsabilità penale, civile o amministrativa applicabile.

La decisione può determinare, nei casi più gravi, l'impossibilità di avviare un nuovo procedimento per lo stesso scopo per un periodo massimo di due anni.

3. Avverso la decisione che pone fine al procedimento amministrativo, un ricorso può essere proposto presso lo stesso organo che l'ha emesso conformemente alle disposizioni degli articoli 123 e seguenti della legge n. 39/2015 del 1° ottobre, o tale decisione può essere impugnata direttamente dinanzi ai giudici amministrativi.

Articolo 19. Registrazione della notifica preventiva nel registro dello Stato.

1. Il fornitore di servizi di media audiovisivi deve registrare la notifica preventiva nel registro dello Stato conformemente alle disposizioni del Titolo II, capitolo II, del presente regio decreto.

2. La presentazione della notifica preventiva a sua volta costituisce la presentazione di una domanda di registrazione nel registro dello Stato.



CAPITOLO II

Procedure di registrazione e modifica delle registrazioni

Articolo 20. Obbligo di iscrizione nel registro dello Stato.

I fornitori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regio decreto sono tenuti a registrarsi nel registro dello Stato.

Articolo 21. Natura della registrazione.

La registrazione nel registro dello Stato è di natura dichiarativa.

Articolo 22. Pratiche della prima registrazione nel registro dello Stato.

1. La prima registrazione nel registro dello Stato è effettuata d'ufficio nei seguenti termini:

a) Nel caso di fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti al regime di notifica preventiva, previa notifica è stata effettuata conformemente alle disposizioni del capitolo I del Titolo II del presente regio decreto.

b) Nel caso di fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti a licenza e di fornitori pubblici di servizi di media audiovisivi, entro un mese dalla concessione, dal trasferimento o dal leasing della licenza audiovisiva obbligatoria o di un'autorizzazione equivalente, una volta ricevuta la domanda di registrazione nel registro dello Stato.

c) Nel caso di fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi, fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video, una volta ricevuta la domanda di registrazione nel registro dello Stato, che deve essere presentata entro un termine massimo di un mese dall'inizio dell'attività.

2. Per presentare la domanda di registrazione, i fornitori utilizzano i moduli di domanda standard disponibili presso la sede elettronica del ministero degli Affari economici e della trasformazione digitale.

3. Le informazioni fornite sono le informazioni di cui agli articoli 12 e 13 applicabili a ciascun tipo di fornitore.

Articolo 23. Rettifica della domanda di iscrizione nel registro dello Stato.

1. Se la domanda di registrazione nel registro dello Stato è incompleta, contiene carenze o non viene fornita la documentazione richiesta, l'organismo responsabile della gestione del registro



di Stato chiede al fornitore di correggere le carenze o di fornire i documenti richiesti entro 10 giorni.

2. Se il termine di rettifica di cui al comma precedente è scaduto senza che la richiesta sia stata soddisfatta, si considera che il richiedente abbia ritirato la domanda di iscrizione mediante una decisione emessa dall'organo responsabile della gestione del registro dello Stato, fatto salvo il fatto che l'organismo summenzionato potrebbe decidere, se del caso, di avviare la corrispondente procedura sanzionatoria per inosservanza dell'obbligo di registrazione.

Articolo 24. Registrazione del fornitore nel registro dello Stato.

Al ricevimento dei dati e dei documenti della domanda di registrazione nel registro dello Stato, l'organismo responsabile della sua gestione esamina e verifica che i requisiti siano soddisfatti per procedere, se del caso, alla convalida della prima registrazione, che è notificata al fornitore unitamente a un numero di registrazione unico che può utilizzare per registrare le modifiche successive dei dati inseriti.

Articolo 25. Procedura di modifica dei dati inseriti nel Registro.

1. I fornitori sono tenuti a mantenere aggiornati i dati del registro di Stato.
2. I fornitori devono notificare al registro dello Stato qualsiasi atto o fatto che comporti la modifica delle informazioni di cui agli articoli 12 e 13 ad essi applicabili, entro un termine massimo di un mese dalla data in cui esso avviene, fornendo l'adeguata documentazione giustificativa.
3. Qualsiasi modifica apportata ai dati e agli atti registrati da un fornitore derivante da un atto dell'amministrazione è notificata al registro dello Stato per essere registrata d'ufficio.
4. Notifica della modifica deve essere effettuata tramite l'applicazione informatica disponibile presso la sede elettronica del Ministero dell'Economia e Trasformazione digitale, con l'obbligo di indicare il numero di registrazione univoco concesso al fornitore al momento della prima registrazione.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un sollecito è inviato annualmente ai fornitori iscritti nel registro dello Stato per aggiornare, se del caso, i dati inseriti nel registro dello Stato.

Articolo 26. Cancellazione della registrazione.

Dopo la perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi conformemente alle disposizioni del Titolo II, capitolo III, la registrazione del fornitore nel registro dello Stato è annullata d'ufficio.



CAPITOLO III

Procedura per la perdita dello status di fornitore

Articolo 27. Cause della perdita di validità dello status di fornitore acquisito attraverso la notifica preventiva dell'inizio dell'attività.

1. Il fornitore di servizi di media audiovisivi cessa di avere lo status di fornitore nei seguenti casi:
 - a) Cessazione dell'attività del fornitore.
 - b) Cessazione della personalità giuridica del fornitore, tranne in caso di fusione, concentrazione, scissione, trasferimento o acquisizione di imprese o succursali di attività, in cui ciò è stabilito nel contratto, a condizione che il fornitore soddisfi le condizioni di capacità.
 - c) Morte o disabilità del fornitore.
 - d) Sanzione amministrativa finale, in conformità con le disposizioni del titolo X della legge 13/2022 del 7 luglio, che determina la perdita dello status di fornitore.
2. Il fornitore di servizi di media audiovisivi cessa inoltre di avere lo status di fornitore nei casi in cui si constati che vi sono inesattezze, falsità o omissioni, di natura essenziale, nei dati e/ o nei documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), b), c), c), d), d), e), g) e j), dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f), e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), c), c), d), d), e), f), i) e j) del presente regio decreto.

Articolo 28. Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano onde radio terrestri su licenza.

Il concorso di una qualsiasi delle cause di cessazione della licenza di cui all'articolo 31 della legge 13/2022 del 7 luglio comporta la perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di media audiovisivi su licenza e segue la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 29. Cause della perdita dello status di fornitore per i fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video.

I fornitori di servizi di aggregazione dei servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video perdono lo status di fornitore, conformemente alle cause di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e c), attraverso la procedura di cui all'articolo 30.



Articolo 30. Procedura per la perdita dello status di fornitore.

1. La procedura per la perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi è avviata d'ufficio mediante un accordo per avviare la procedura emessa dall'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato, nei seguenti termini:

- a) Nei casi 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 27 del presente regio decreto, al ricevimento della notifica da parte del fornitore delle circostanze ivi indicate o dal momento in cui l'organismo competente viene a conoscenza di tali fatti.
- b) Nel caso 1, lettera d), dell'articolo 27 del presente regio decreto, una volta che la sanzione inflitta sia divenuta definitiva.
- c) Nel caso 2 dell'articolo 27 del presente regio decreto, dal momento in cui l'organo competente viene a conoscenza di tali fatti.

2. Nell'indagine della procedura per la perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi, l'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato può richiedere la collaborazione di altri organi amministrativi. Può anche richiedere a terzi, come fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi o fornitori di servizi di media elettronici, informazioni relative alla fornitura del servizio dichiarato dal fornitore.

4. Con decisione del capo della Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali, entro sei mesi dall'accordo di avvio del procedimento e sentito l'interessato, è dichiarata la perdita dello status di fornitore di servizi di media audiovisivi.

5. Con la suddetta decisione che pone fine al procedimento amministrativo, un ricorso può essere proposto presso lo stesso organo che l'ha emesso conformemente alle disposizioni dell'articolo 123 e seguenti della legge 39/2015 del 1° ottobre, o tale decisione può essere impugnata direttamente dinanzi ai tribunali amministrativi.



TITOLO III

Regime sanzionatorio.

Articolo 31. Esercizio del potere di imporre sanzioni.

1. La Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali esercita i poteri di vigilanza, controllo e di imporre sanzioni nell'ambito di applicazione del presente regio decreto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 155, paragrafo 1, della legge n. 13/2022 del 7 luglio.
2. L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato è responsabile dell'apertura, dell'inchiesta e della proposta di risoluzione delle procedure sanzionatorie nell'ambito del presente regio decreto.
3. Nell'esercizio del potere sanzionatorio si applicano le disposizioni dell'articolo 154 della legge 13/2022 del 7 luglio, con le specificità previste nel seguente articolo.

Articolo 32. Procedura sanzionatoria.

1. L'organo responsabile della gestione del registro dello Stato può avviare un procedimento preliminare per accertare se taluni fatti di cui sia venuto a conoscenza possano condurre all'avvio di una procedura sanzionatoria.
2. Nell'ambito dell'indagine sulla procedura sanzionatoria, l'organo responsabile della gestione del registro dello Stato può chiedere la collaborazione di altri organi amministrativi. Può inoltre richiedere a terzi, quali i fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi di media elettronici, informazioni relative alla fornitura del servizio dichiarato dal fornitore.
3. Con decisione del capo della Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali, entro un anno dall'accordo di avvio del procedimento e sentito l'interessato, la procedura sanzionatoria avviata è chiusa.
4. Avverso la decisione emessa dal capo della Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali che pone fine alla procedura sanzionatoria, può essere proposto un ricorso dinanzi allo stesso organo che l'ha emesso conformemente alle disposizioni degli articoli 123 e seguenti della legge n. 39/2015 del 1° ottobre 2015, oppure tale decisione può essere impugnata direttamente dinanzi ai tribunali amministrativi.



TITOLO IV

Collaborazione amministrativa e cooperazione del registro dello Stato

Articolo 33. Obbligo di cooperazione con la Commissione europea.

L'organismo responsabile della gestione del registro dello Stato fornisce le informazioni contenute nel registro dello Stato alla banca dati centralizzata dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui è responsabile la Commissione europea. Inoltre, i dati contenuti nei registri regionali sono forniti al registro dello Stato nell'ambito del canale di cooperazione previsto dal seguente articolo.

Articolo 34. Obbligo e modalità di cooperazione tra il registro dello Stato e i registri regionali.

La Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali e le autorità audiovisive competenti delle Comunità autonome formalizzano un accordo di cooperazione per l'interconnessione elettronica tra il registro di Stato e i registri regionali e l'accesso per via elettronica a tutti i dati in esso contenuti, al fine di agevolare la federazione di tali registri e l'osservanza degli obblighi di cui alla legge n. 13/2022 del 7 luglio.

Articolo 35. Collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nell'ambito della collaborazione prevista dall'articolo 153 della legge 13/2022 e al fine di attuare efficacemente le funzioni affidate a entrambe le autorità audiovisive nell'ambito del presente regio decreto, è formalizzato un accordo di collaborazione tra la Segreteria di Stato per le telecomunicazioni e le infrastrutture digitali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 36. Collaborazione con altri enti pubblici.

Nell'esercizio dei suoi poteri, il registro dello Stato può chiedere informazioni o assistenza agli organi e alle entità dell'amministrazione generale dello Stato.

Disposizione aggiuntiva unica. Nessun aumento della spesa pubblica.

Le misure contenute nel presente regio decreto non devono comportare un aumento degli stanziamenti, delle retribuzioni o di altri costi del personale.



Prima disposizione transitoria. Trasferimento delle registrazioni dal registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

In conformità con le disposizioni della settima disposizione transitoria della legge 13/2022 del 7 luglio, le registrazioni effettuate nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi sono trasferite d'ufficio al nuovo registro dello Stato e il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi, previsto dal regio decreto 847/2015, del 28 settembre, che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi e la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività, non è più in vigore.

Seconda disposizione transitoria. Termine per la registrazione dei fornitori che hanno iniziato la loro attività e che non sono iscritti nel registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regio decreto, i fornitori di servizi di media audiovisivi, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e i fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi che non erano iscritti nel precedente registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi devono presentare la loro domanda di registrazione nel nuovo registro dello Stato, fornendo i dati di cui agli articoli 12 e 13 del presente regio decreto.

2. In conformità con le disposizioni dell'articolo 94 e della nona disposizione finale della legge 13/2022 del 7 luglio, gli utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video hanno tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento che specifica i requisiti per essere considerato un utente di particolare rilevanza per presentare la domanda di registrazione nel registro dello Stato.

Terza disposizione transitoria. Procedure avviate.

Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente regio decreto continuano ad essere trattate conformemente alle disposizioni del regolamento in vigore al momento della loro apertura.

Disposizione abrogativa unica. Portata dell'abrogazione normativa.

Il regio decreto 847/2015, del 28 settembre, che disciplina il registro dello Stato dei fornitori di servizi di media audiovisivi e la procedura per la notifica preventiva dell'inizio dell'attività è abrogata, nonché qualsiasi normativa di rango uguale o inferiore che contraddica o si opponga alle disposizioni del presente regio decreto.



MINISTERO
DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

SEGRETERIA DI STATO PER
LE TELECOMUNICAZIONI E
LE INFRASTRUTTURE DIGITALI

SEGRETARIATO GENERALE PER LE
TELECOMUNICAZIONI E L'ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

SOTTODIREZIONE GENERALE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

Prima disposizione finale. Competenze di sviluppo.

1. Il capo del Ministero dell'Economia e della trasformazione digitale può emanare le disposizioni per lo sviluppo, l'applicazione e l'esecuzione del presente regio decreto.
2. Il capo del Ministero dell'Economia e della trasformazione digitale può modificare con deliberazione il contenuto degli allegati del presente regio decreto.

Seconda disposizione finale. Titolo di competenza.

Il regio decreto è emanato ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1, comma 27, della Costituzione, che conferisce allo Stato il potere di dettare le regole di base che disciplinano il sistema radiotelevisivo e, in generale, tutti i mezzi di comunicazione sociale, fatti salvi i poteri che corrispondono alle comunità autonome nel loro sviluppo e nella loro attuazione.

Terza disposizione finale. Entrata in vigore.

Il presente regio decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale di Stato".



Allegato I. Struttura del registro dello Stato e scheda di registrazione elettronica.

SEZIONE 1: FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco

Data di registrazione del fornitore

Data di presentazione della notifica preventiva e/o della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Tipo di fornitore di servizi di media audiovisivi

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati sui servizi/canali (dichiarati dal fornitore).

Licenza/Affidamento della gestione.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati

Data di modifica dei dati

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Notifica della perdita dello status di fornitore

Data della Perdita dello status

PROCEDURA SANZIONATORIA

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

SEZIONE 2: FORNITORI DI SERVIZI DI AGGREGAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco

Data di registrazione del fornitore

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati di servizio (pacchetto) dichiarati dal fornitore.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati

Data di modifica dei dati

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Notifica della perdita dello status di fornitore

Data della Perdita dello status

PROCEDURA SANZIONATORIA

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione

SEZIONE 3: FORNITORI DI SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO.

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco

Data di registrazione del fornitore

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dal fornitore).

Dati di servizio dichiarati dal fornitore.

MODIFICA:



MINISTERO
DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

SEGRETERIA DI STATO PER
LE TELECOMUNICAZIONI E
LE INFRASTRUTTURE DIGITALI

SEGRETARIATO GENERALE PER LE
TELECOMUNICAZIONI E L'ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

SOTTODIREZIONE GENERALE PER
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI

Data di modifica dei dati	Data di modifica dei dati
<u>CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE</u>	
Notifica della perdita dello status di fornitore	Data della Perdita dello status
<u>PROCEDURA SANZIONATORIA</u>	
<u>Accesso al fascicolo amministrativo:</u>	
Documentazione fornita dal fornitore	
Documentazione interna (procedure)	
Altra documentazione	

SEZIONE 4: UTENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA CHE UTILIZZANO SERVIZI DI PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO.

REGISTRAZIONE:

Numero di registrazione univoco

Data di registrazione del fornitore

Data di presentazione della domanda di registrazione. Dati del richiedente.

Dati del fornitore (dichiarati dall'utente).

Dati di servizio dichiarati dall'utente.

Piattaforma di condivisione video utilizzata dall'utente.

MODIFICA:

Data di modifica dei dati

Data di modifica dei dati

CANCELLAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

Notifica della perdita dello status di fornitore

Data della Perdita dello status

PROCEDURA SANZIONATORIA

Accesso al fascicolo amministrativo:

Documentazione fornita dal fornitore

Documentazione interna (procedure)

Altra documentazione